



Unione Comuni Pianura Reggiana

COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)

AUTODICHIARAZIONE DELLO STATO DI INAGIBILITA'/INABITABILITA' AI FINI DELLA RIDUZIONE AL 50% DELLA BASE IMPONIBILE AI FINI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

(Art. 1, comma 747 della Legge n. 160 del 27/12/2019 - Art. 4 del Regolamento Comunale IMU approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 15/06/2020)

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a

_____, il _____, codice fiscale

_____ residente a _____

in Via _____ n. _____ telef. _____

- consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiere (art. 75 D.P.R. 445/2000);

- informato ed autorizzando la raccolta dei dati per l'emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 10 della L. 675/96;

- **in conformità dell'art. 4 del Regolamento del Comune di Campagnola Emilia per la disciplina dell'imposta municipale propria e al fine dell'applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili di cui al comma 2 dello stesso art. 4, quale soggetto passivo dell'imposta municipale propria (IMU)**

DICHIARA

- che i fabbricati siti nel Comune di Campagnola Emilia sotto elencati sono inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati ai sensi dell'art. 4 del regolamento comunale IMU:

foglio	mappale	subalterno	categoria	Classe	ubicazione	rendita	% possesso

- di aver preso visione del regolamento del Comune di Campagnola Emilia per la disciplina dell'imposta municipale propria in particolare l'art. 4 che regola la casistica de quo come nelle note in appendice riportati;

a tal fine descrivo in modo esaustivo e dettagliato lo stato di fatto del fabbricato:



Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare immediatamente al Comune ogni variazione che comporti il venir meno delle condizioni di inagibilità/inabitabilità e di inutilizzo del/i fabbricato/i suddetto/i

La riduzione al 50 per cento della base imponibile decorre dalla data di presentazione della presente dichiarazione sostitutiva.

Allegato: relazione del tecnico abilitato che ne attesti l'inagibilità/inabitabilità

Modalità di invio: la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere inviata per posta certificata (campagnolaemilia@cert.provincia.re.it) corredata dalla copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore. Può essere consegnata a mani presso l'Ufficio Protocollo del Comune presentata già sottoscritta ma unitamente alla copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.


Avvertenze – La presente dichiarazione sostitutiva si intende come fatta al pubblico ufficiale. La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale (art. 483 c.p. "Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni").

Data _____

Firma _____

Art. 4 - Disciplina degli immobili inagibili e/o inabitabili e di fatto non utilizzati

- La base imponibile è ridotta del 50% (per cento) per i fabbricati dichiarati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.*
- L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente o simile), o in una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3 lettere a) e b), D.P.R. 6 Giugno 2001, n. 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3 lettere c) e d). D.P.R. 6 Giugno 2001, n. 380), ed ai sensi del regolamento urbanistico edilizio comunale e delle leggi della Regione Emilia-Romagna vigenti in materia di classificazione degli interventi edilizi. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata. L'agevolazione non si applica ai fabbricati oggetto di interventi di recupero edilizio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), d) ed f) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in quanto la relativa base imponibile va determinata con riferimento al valore dell'area edificabile senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.*
- Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta all'Ufficio IMU la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal precedente comma 2. Ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione di cui al precedente comma 1, e a pena di decadenza del beneficio fiscale, la dichiarazione di inagibilità o di*



Unione Comuni Pianura Reggiana

inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato deve essere obbligatoriamente allegata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata dal contribuente di cui al primo periodo del presente comma.

Successivamente il personale tecnico dell'Ufficio avrà facoltà di provvedere ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso eventuale sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma. Nell'ipotesi contraria, l'Ufficio provvederà ad emettere apposito provvedimento di diniego con effetto del mancato riconoscimento del diritto all'agevolazione e conseguente conguaglio fiscale.

La dichiarazione sostitutiva di cui al presente comma esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo. Il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l'agevolazione in questione comporterà il versamento integrale dell'imposta a far tempo dal verificarsi dell'evento e l'obbligo di presentazione di dichiarazione di variazione IMU con le modalità ed entro i termini previsti.

- 3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate.*
- 4. Nel caso in cui l'agevolazione sia confermata dall'Ufficio, la condizione di inagibilità o inabitabilità ha valenza esclusivamente fiscale, non comportando quindi l'automatica decadenza di certificazioni di abitabilità/agibilità, o in altro modo definite, a suo tempo rilasciate dai competenti uffici tecnici comunali.*
- 5. Durante il periodo di sussistenza delle condizioni che danno diritto all'agevolazione, per il calcolo dell'IMU si applica l'aliquota ordinaria salvo diverse indicazioni.*
- 7 Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell'imposta comunale sugli immobili (fino al 31/12/2011) o dell'imposta municipale propria (01/01/2012-31/12/2019), il contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d'imposta al 50% rispettivamente ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D.Lgs n. 504/1992 o ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, avendo correttamente adempiuto agli obblighi formali previsti (presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentazione della di variazione ICI o IMU al fine di comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo) e non avendo lo stesso contribuente ricevuto dall'Ufficio formale diniego all'applicazione della riduzione, viene mantenuta la possibilità di applicare l'agevolazione (riduzione del 50% della base imponibile) anche ai fini IMU in via continuativa, sempreché i fabbricati siano ancora in possesso dei requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo come definiti dal presente articolo, in tal caso non è dovuta la dichiarazione ai fini IMU.*